SLIDE 1

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

INCONTRO A CURA

DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Venerdì 21 marzo 2024

Il nuovo mansionario dei lavoratori sportivi e il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport.

A cura di Andrea Gippone e Enrico Maria Vidali - Commercialisti in Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

I riferimenti normativi

- Art. 25 del D.lgs. 28.2.2021 n. 36 - Lavoratore sportivo.
- Art. 8 del D.lgs. 28.2.2021 n. 36 - Assenza di fine di lucro.
- Art. 3, co. 2, D.lgs. 3.7.2017 n. 112 – Assenza di fine di lucro.
- DPCM 22.01.2024 – Mansionario.
- CCNL per i lavoratori dello sport del 12.01.2024.

SLIDE **3**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

L'art. 25 del D.lgs. 36/2021 e il nuovo mansionario dei lavoratori sportivi

L'art. 25 al co. 1 individua le figure che possono assumere la qualifica di lavoratore sportivo:

1) l'atleta,
2) l'allenatore,
3) l'istruttore,
4) il direttore tecnico,
5) il direttore sportivo,
6) il preparatore atletico
7) il direttore di gara

che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RNASD**, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

SLIDE **4**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

L'art. 25 del D.lgs. 36/2021 e il nuovo mansionario dei lavoratori sportivi

L'art. 25, al co. 1-ter stabilisce poi che **le mansioni necessarie**, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, **per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport**.

Il **DPCM 22.01.2024** completa la definizione di lavoratore sportivo individuando le **mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici** delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, **sono necessarie** per lo svolgimento delle singole discipline sportive.

[ACI, CUSI, FASI, FCI, FCRI, FEDERKOMBAT, FGI, FIB, FIBA,FIBS, FIC,FICK, FICR, FICSF, FIDAL, FIDASC, FIDS, FIGB, FIGC, FIGH, FIGS, FIJLKAM, FIN, FIP, FIPAP, FIPAV, FIPE, FIPSAS, FIPT, FIR, FIRAFT, FIS, FISE, FISBB, FISG, FISI, FISO, FISR, FISSW, FITARCO, FITAV, FITET, FITP, FITW, FMI, FPI, UITS, FIPIC, FIPPS, FISDIR, FISIP, FISPES, FISPIC, FPICB, FSSI]

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il compenso del lavoratore sportivo e l'assenza del fine lucrativo [Art. 8 D.lgs. 36/2021]

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a:

- soci o associati,
- **lavoratori e collaboratori,**
- amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Per l'individuazione delle fattispecie che generano distribuzione indiretta di utili si applica **l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il compenso del lavoratore sportivo e l'assenza del fine lucrativo [Art. 8 D.lgs. 36/2021]

Art. 3, co. 2, D.lgs. 3.7.2017 n. 112

si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad **amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali** di compensi individuali **non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze** o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) **la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi** di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, **salvo comprovate esigenze** attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport

In data 12.01.2024 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport **per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2026**, tra le seguenti sigle:

per i datori di lavoro:

- **Confederazione Italiana dello sport – Confcommercio imprese per l'Italia**,

in rappresentanza del lavoratori:

- SLC-CGIL,
- FISASCAT-CISL,
- UILCOM-UIL.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Le finalità

Si vuole regolamentare il sistema sportivo nel suo complesso, con **una identificazione delle figure professionali connesse alle attività sportive, tenendo conto di quanto previsto dal D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo** che ha:

- definito le singole figure del settore sportivo, stabilendo l'esclusione dei soggetti che svolgano mansioni non afferenti all'attività sportiva ovvero a carattere volontario;
- attribuito al datore di lavoro oneri di natura amministrativa e fiscale.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Ambito di applicazione

Il nuovo CCNL si applica **ai lavoratori occupati da enti, federazioni, associazioni, società, imprese e lavoratori autonomi, con o senza fine di lucro**, caratterizzati da un'organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo relativo alla gestione degli atleti, nonché alla promozione e/o gestione della pratica sportiva, del fitness e del benessere.

Rientrano nell'ambito applicativo del nuovo contratto, a titolo esemplificativo e non esclusivo, **i seguenti impianti, siti e le relative pratiche sportive**:

1. Centri o siti sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura, indoor e outdoor, tra quelli di seguito elencati.
2. Palestre e scuole in genere: indirizzate all'insegnamento di discipline sportive, con finalità agonistiche e non (come ad esempio alzate di potenza, attrezzistica, ginnastica artistica, insegnamento arti marziali, boxe, sport da combattimento in genere, ecc.), oppure orientate all'insegnamento di attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale, rilassante, rassodante, dimagrante, ecc.), stretching, yoga, danze, aerobica, step, body building, ecc.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Ambito di applicazione

3. Centri o siti fitness: strutture più o meno articolate, la cui tipologia di offerta, di tipo motorio e non solo, è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento del benessere psico-fisico della persona. Alle attività di tipo prettamente motorio (corsi di ginnastica individuale e/o di gruppo, in sale libere oppure attrezzate, oppure in acqua), si affiancano servizi per la cura della persona, tra cui trattamenti estetici, massofisioterapia, medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idromassaggio, ecc.
4. Centri o siti benessere: strutture orientate al benessere della persona; si distinguono dai centri fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e comunque non prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona.
5. Centri o siti natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Ambito di applicazione

6. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del tennis, del paddle e dello squash.
7. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf, del minigolf e del footgolf.
8. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, del calcetto, del rugby e del baseball.
9. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva della pallavolo, del basket, della pallamano, del beach volley e del beach tennis.
10. Maneggi, ippodromi, centri o siti ippici, anche dove, oltre alle tradizionali attività, si praticano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia.
11. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva dell'atletica leggera.
12. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio e dell'hockey sia su ghiaccio che su prato.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Ambito di applicazione

13. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del bowling e delle bocce.
14. Sferisteri.
15. Campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello.
16. Laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva.
17. Strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno.
18. Centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain bike.
19. Centri o siti per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine.
20. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino e del tennis da tavolo.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Ambito di applicazione

21. Centri o aree per lo svolgimento delle attività di volo.
22. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici.
23. Centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo, ecc.), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci, ecc.), di sport coordinativi complessi (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto sincronizzato, ecc.), di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo, ecc.), di giochi sportivi (calcio, basket, volley, pallanuoto, ecc.), di discipline multiple (triathlon, pentathlon, decathlon, ecc.) e conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, modificata dalla legge n. 586/1996.
24. Autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere.
25. **Organismi e/o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi - La forma e il contenuto del contratto [Art. 23]

Le figure professionali dei Collaboratori coordinati e continuativi sono disciplinate nella classificazione del personale di cui all'art. 55 del presente CCNL.

Il contratto di collaborazione dovrà essere stipulato in **forma scritta**, sottoscritto da Committente e Collaboratore e a questi consegnato, e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) identità delle parti contraenti

b) tipo di attività richiesta, sua descrizione e finalità

c) durata della collaborazione

d) luogo di svolgimento dell'attività

e) forme e modalità di coordinamento, anche temporale, con il Committente

f) fasce orarie entro cui il Collaboratore svolgerà l'attività pattuita

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi - La forma e il contenuto del contratto [Art. 23]

g) corrispettivo dovuto al collaboratore e tempi e modalità di pagamento, eventuale disciplina dei rimborsi spesa

h) obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

i) diritti del Collaboratore relativamente a maternità, malattia e infortunio

j) obblighi del Collaboratore in ordine alla prestazione richiesta

k) cause e modalità di cessazione o di recesso anticipato dal rapporto rinvio al presente CCNL.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Autonomia e coordinamento della prestazione [Art. 23]

Il rapporto di collaborazione di cui al D.lgs. 36/2021 può considerarsi autonomo qualora il Collaboratore possa **gestire unilateralmente e discrezionalmente la propria attività**, fatta salva la garanzia del raggiungimento degli obbiettivi concordati tra le parti.

Le eventuali indicazioni di massima fornite dal Committente sull'attività da svolgere sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento **non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo**.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione **è escluso l'assoggettamento del Collaboratore al potere gerarchico e disciplinare esercitato dal Committente**, in quanto risulta assente qualsivoglia vincolo di subordinazione.

Il Collaboratore è **tenuto al rispetto delle forme di coordinamento concordate con il Committente, anche con riferimento a tempi e luoghi di esecuzione dell'attività, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze organizzative aziendali entro i limiti del fondamentale requisito dell'autonomia**.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Autonomia e coordinamento della prestazione [Art. 23]

Le parti **determinano di comune accordo le modalità di coordinamento della prestazione**, coniugando il requisito dell'autonomia della collaborazione con il soddisfacimento delle necessità organizzative del Committente.

Il Committente potrà dare indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo al Collaboratore.

Le parti potranno concordare le fasce orarie entro cui il Collaboratore eseguirà la prestazione in relazione agli orari di apertura delle strutture aziendali.

Il Committente potrà mettere a disposizione del Collaboratore una postazione dedicata e gli strumenti necessari per l'esecuzione della prestazione.

Le parti potranno stabilire che, in caso di assenza nel giorno e nella fascia oraria identificate, il Collaboratore ne darà tempestivamente avviso al Committente, ma senza obbligo di giustificazione o autorizzazione.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Autonomia e coordinamento della prestazione [Art. 23]

Non è consentita la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali originariamente convenute tra le parti contraenti; eventuali modifiche alle condizioni contrattuali avranno efficacia solo se sottoscritte dalle parti.

Nell'ipotesi in cui il Committente adotti specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) gli stessi dovranno essere messi a conoscenza del Collaboratore perché agisca coerentemente con essi.

In nessun modo tali regolamenti possono alterare o annullare i principi e le disposizioni contenute dal CCNL.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Gravidanza, malattia e infortunio [Art. 23]

La gravidanza, la malattia e l'infortunio **non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza l'erogazione del corrispettivo**.

Salva diversa previsione del contratto individuale, **in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto**, che si estingue alla scadenza.

In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Obblighi di sicurezza e formazione [Art. 23]

Il Committente dovrà **rispettare gli obblighi di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008**, quando la prestazione si svolga nei locali aziendali, **nonché gli obblighi di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** previsti dalla normativa vigente.

Il Committente sarà altresì tenuto a fornire **adeguata formazione e informazione al Collaboratore sui rischi presenti in azienda**.

Il Collaboratore dovrà osservare tutte le misure di sicurezza prescritte dal Committente e dalla normativa in materia, e tenere una condotta idonea ad evitare situazioni di pericolo per sé e per il personale presente in azienda.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Doveri del Collaboratore [Art. 23]

Il Collaboratore è tenuto:

- ad agire **con lealtà e buona fede nell'interesse del Committente**, ha l'obbligo di eseguire la prestazione pattuita con **diligenza**, nel rispetto delle disposizioni previste contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e riservatezza.
- a **rispettare il riserbo ed il segreto professionale** su qualsiasi dato o informazione cui verrà a conoscenza, in particolare nei riguardi delle Società concorrenti, e mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza nei rapporti con gli utenti.
- ad **astenersi da un uso improprio delle attrezzature fornite, avendo cura dei beni aziendali a lui affidati**.

Il Collaboratore, nel rispetto della propria autonomia professionale, **potrà prestare la propria attività anche a favore di terzi, purché l'attività svolta sia compatibile con gli impegni assunti nel contratto individuale**.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Compenso e criteri di determinazione [Art. 23]

Il corrispettivo spettante al collaboratore **non può essere inferiore a quanto previsto nel CCNL,** in base alle mansioni di cui all'art. 55 e ai compensi previsti dalla Tabella A,e sarà corrisposto di norma mensilmente.

La natura della prestazione **non prevede la maturazione a favore del collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato** al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente, dal CCNL o dal contratto individuale.

Pertanto, al fine del calcolo dei compensi minimi contrattuali, viene applicata una **maggiorazione del 25%** a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di cessazione del rapporto di collaborazione in corso d'anno, verrà corrisposto quanto effettivamente maturato, unitamente all'ultima erogazione del compenso.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Recesso e cessazione del contratto [Art. 23]

Il rapporto **cesserà per decorrenza del termine e non sarà rinnovabile tacitamente**. Il contratto di collaborazione **potrà essere risolto prima della scadenza per mutuo consenso** manifestato delle parti contraenti.

Il Committente potrà unilateralmente recedere prima della scadenza del termine pattuito nei seguenti casi:

- **per giusta causa**, con o senza preavviso, nelle ipotesi di gravi inadempienze contrattuali, interruzione ingiustificata della prestazione, danneggiamento o furto di beni, uso improprio di beni aziendali, violazione degli obblighi di riservatezza, sicurezza e del divieto di concorrenza, commissione di reati inerenti alla prestazione;
- **per oggettiva inidoneità professionale** del Collaboratore tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.

In caso di cessazione anticipata del rapporto da parte del Committente per motivazioni non comprese tra quelle sopra esposte, si applicherà quanto previsto dall'art. 2227cc (*pagamento delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno*).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Recesso e cessazione del contratto

Il Collaboratore potrà unilateralmente recedere prima della scadenza del termine pattuito **per giusta causa** nelle ipotesi di grave ritardo nella corresponsione del compenso o di gravi inadempienze contrattuali da parte del Committente.

Il Collaboratore potrà recedere dal rapporto prima della scadenza del termine, dandone **preavviso:**

- **di10 giorni di calendario in caso di collaborazioni di durata inferiore a sei mesi,**
- **di 30 giorni di calendario in caso di collaborazioni di durata pari o superiore a sei mesi.**

Il Committente o il Collaboratore comunicheranno il recesso mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Il Collaboratore avrà comunque diritto a riscuotere i compensi maturati sino al momento del proprio recesso o di quello esercitato da parte del Committente.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

Nell'instaurare il rapporto di lavoro è necessario inquadrare il personale sportivo, nello specifico il Collaboratore, nel rispetto delle mansioni effettivamente svolte e riconducibili alla classificazione del personale articolata su sette livelli classificatori:

1. Quadri,
2. Primo livello,
3. Secondo livello,
4. Terzo Livello,
5. Quarto livello,
6. Quinto livello,
7. Sesto livello.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

QUADRI

Prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che, in qualità di **direttore tecnico** ovvero **direttore sportivo** come definiti dell'art. 2, comma 2, lett. p) e q), D. lgs. 36/2021, **svolgano con carattere continuativo funzioni direttive** di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi delle imprese nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

Definizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. p) e q), D. lgs. 36/2021:

*p) <u>direttore sportivo</u>: il **soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva**, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento.*

*q) <u>direttore Tecnico</u>: il **soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva**, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;*

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

PRIMO LIVELLO

Allenatori e responsabili tecnici di comprovata esperienza

Svolgono **compiti di elevata complessità e di responsabilità tecnica superiore a quelle previste per le figure di cui al 2º livello, operando anche con team che partecipano a competizioni nazionali e internazionali**. Gestiscono e coordinano programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività. Progettano e conducono programmi di ricerca tecnico-scientifica.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

SECONDO LIVELLO

Lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, e lavoratori con **specifica professionalità tecnica e/o scientifica**.

Atleta di interesse nazionale: atleti che abbiano ottenuto **risultati rilevanti in competizioni sportive a carattere nazionale ed internazionale** nonché **quelli riconosciuti di interesse nazionale** dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni.

Allenatore capo: allenatori in grado di coordinare altri tecnici ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale, **abilitati ad allenare squadre di massima serie nazionale o atleti di livello nazionale,** secondo le abilitazioni riconosciute o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

SECONDO LIVELLO

Tecnico, esperto in preparazione fisica: **tecnici** (istruttori, allenatori, maestri) esperti in preparazione fisica nelle varie discipline sportive, **con più di 10 anni di abilitazione e con competenze specifiche avanzate** nell'analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico-tattico, legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione, con l'obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

SECONDO LIVELLO

Rientrano, inoltre, in questo livello, anche i lavoratori che potrebbero qualificarsi come lavoratori sportivi **qualora la specifica figura sia prevista dal mansionario**, come ad esempio:

- green keeper;
- capo officina;
- coordinatore area o settore;
- operatori sanitari: infermieri, fisioterapisti, dietista, ecc.;
- massiofisiokinesiterapista con provata esperienza;
- altre qualifiche di valore equivalente.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

TERZO LIVELLO

Lavoratori dotati di **specifica ed adeguata capacità professionale** acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS.

Allenatore/istruttore

Allenatori/istruttori che possono operare e progettare autonomamente attività, con atleti e partecipanti di ogni età, sia agonisti che no. Con gli agonisti **operano normalmente a livello medio di qualificazione, assistendo atleti e squadre di livello regionale o nazionale.** Lavorano in condizioni di complessità medio-basse, in società sportive di ridotte dimensioni o in staff articolati di società sportive di maggiori dimensioni

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

TERZO LIVELLO

Preparatore atletico esperto in preparazione fisica

La qualifica individua **tecnici** (istruttori, allenatori, maestri) esperti in preparazione fisica **con meno di 10 anni di abilitazione e con competenze specifiche avanzate**.

Atleta che ha conseguito risultati di interesse nazionale

La qualifica individua atleti che abbiano conseguito risultati in competizioni nazionali, esperti nella loro disciplina con competenze specifiche e avanzate.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

TERZO LIVELLO

Rientrano in questo livello anche lavoratori dotati di specifiche conoscenze tecniche ed adeguata esperienza che potrebbero qualificarsi come lavoratori sportivi **qualora la specifica figura sia prevista dal mansionario**, come ad esempio:

- operatori sanitari
- massaggiatori sportivi, massofisiokinesiterapista, Antidoping Sample Collection Personnel;
- operatori gestionali ausiliari dello sport (ad esempio Athletes/Users Personnel support, ecc.);
- capo scuderia;
- coordinatore di hostess e steward di impianto sportivo;
- addetto ai media durante le manifestazioni sportive;
- altre qualifiche di valore equivalente.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

QUARTO LIVELLO

lavoratori che eseguono compiti operativi, diversi da quelli di mero supporto amministrativo-gestionale, non iscritti ad albi professionali, nonché i lavoratori adibiti ad attività che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.

Atleta base

La qualifica individua **l'atleta che non abbia conseguito risultati di interesse nazionale**, nonché maturato una specifica competenza ed esperienza nella disciplina sportiva di riferimento.

Aiuto allenatore/istruttore con titolo abilitante

Allenatori/istruttori che svolgono un'attività di assistenza e supporto tecnico ad altro allenatore/istruttore più esperto e con maggiore esperienza teoria e pratica, in modo non autonomo.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

QUARTO LIVELLO

Rientrano in questo livello **anche lavoratori dotati di specifiche conoscenze tecniche ed adeguata esperienza** che potrebbero qualificarsi come lavoratori sportivi qualora la specifica figura sia prevista dal mansionario, come ad esempio:

- addetto alla preparazione materiali sportivi con provata esperienza (ski man, armiere, ecc.);
- magazziniere;
- artiere di elevata professionalità;
- bagnino, se abilitato,

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

QUINTO LIVELLO

Aiuto allenatore/istruttore Tirocinante

Allenatori/istruttori che **non sono autonomi e operano** nella conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di assistenza alle competizioni **sotto la supervisione di un allenatore/istruttore di qualifica superiore**.

Rientrano in questo livello anche lavoratori che eseguono **lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze** ed adeguate capacità tecnico/pratiche che potrebbero qualificarsi come lavoratori sportivi qualora la specifica figura sia prevista dal mansionario, come ad esempio:

- addetto alla preparazione materiali sportivi (ski man, armiere, ecc.);
- artiere;
- caddie master;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

QUINTO LIVELLO

- addetto alla manutenzione dei giardini e/o dei campi sportivi;
- addetto ai galleggianti;
- addetto alla manutenzione delle piscine;
- addetto agli ingressi ed alle uscite;
- addetto alle tribune ed in genere all'impianto sportivo;
- assistente agli spettatori;
- altre qualifiche di valore equivalente.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Classificazione del personale [Art. 55]

SESTO LIVELLO

Lavoratori che compiono lavori che richiedono il **possesso di semplici conoscenze pratiche** che potrebbero qualificarsi come lavoratori sportivi qualora la specifica figura sia prevista dal mansionario, come ad esempio:

- assistente di sala;
- assistente e/o addetto di spogliatoio;
- caddie;
- addetto ai campi;
- addetto ai servizi per bagnanti;
- conducente di motobarca;
- altre qualifiche di valore equivalente.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Modalità di calcolo del compenso [Art. 55 e Tabella A]

La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti **divisori convenzionali**:

a) **173, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali**;

b) 195, per il personale la cui durata di lavoro è di 45 ore settimanali.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Tabella A

TABELLA COMPENSI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (quota orario tabella lavoratori dipendenti maggiorata del 25%)

Retribuzione in vigore al 01/01/24

Livelli	Parametri	Retribuzione dal 01/01/2024	Compenso Co.Co.Co. Dal 01/01/2024	Retribuzione dal 01/07/2024	Compenso Co.Co.Co. Dal 01/07/2024	Retribuzione dal 01/07/2025	Compenso Co.Co.Co. Dal 01/07/2025	Retribuzione al 01/07/2026	Compenso Co.Co.Co. Dal 01/07/2026	Retribuzione al 01/11/2026	Compenso Co.Co.Co. Dal 01/11/2026	Retribuzione al 01/11/2028	Compenso Co.Co.Co. Dal 01/11/2028	Retribuzione al 01/11/2029	Compenso Co.Co.Co. Dal 01/11/2029
QUADRI	139,5627	€ 1.943,93	€ 14,05	€ 1.999,76	€ 14,45	€ 2.041,62	€ 14,75	€ 2.083,49	€ 15,05	€ 2.137,11	15,44	€ 2.190,72	15,83	€ 2.244,34	€ 16,22
I	132,956042	€ 1.856,08	€ 13,41	€ 1.909,26	€ 13,80	€ 1.949,15	€ 14,08	€ 1.989,04	€ 14,37	€ 2.040,11	14,74	€ 2.091,19	15,11	€ 2.142,27	€ 15,48
II	120,996569	€ 1.686,04	€ 12,18	€ 1.734,44	€ 12,53	€ 1.770,74	€ 12,79	€ 1.807,04	€ 13,06	€ 1.853,52	13,39	€ 1.900,00	13,73	€ 1.946,49	€ 14,06
III	109,064741	€ 1.527,36	€ 11,04	€ 1.570,99	€ 11,35	€ 1.603,71	€ 11,59	€ 1.636,42	€ 11,82	€ 1.678,32	12,13	€ 1.720,22	12,43	€ 1.762,12	€ 12,73
IV	100	€ 1.406,82	€ 10,16	€ 1.446,82	€ 10,45	€ 1.476,82	€ 10,67	€ 1.506,82	€ 10,89	€ 1.545,24	11,17	€ 1.583,65	11,44	€ 1.622,77	€ 11,72
V	94,2365549	€ 1.319,18	€ 9,53	€ 1.356,87	€ 9,80	€ 1.385,15	€ 10,01	€ 1.413,42	€ 10,21	€ 1.449,62	10,47	€ 1.485,82	10,74	€ 1.522,03	€ 11,00
VI	88,8796735	€ 1.247,94	€ 9,02	€ 1.283,49	€ 9,27	€ 1.310,16	€ 9,47	€ 1.336,82	€ 9,66	€ 1.370,96	9,91	€ 1.405,11	10,15	€ 1.439,25	€ 10,40

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport – Disciplina dei co.co.co. Sportivi – Tabella B A

RETRIBUZIONE PER TUTTI I LAVORATORI

Retribuzione in vigore al 1/1/2024

Qualificati	Parametri	Retribuzione alla firma 01/01/24.	Aumento al 01/07/24	Retribuzione al 01/07/24	Aumento al 01/07/25	Retribuzione al 01/07/25	Aumento al 01/07/26	Retribuzione al 01/07/2026
QUADRI	139,5627	€ 1.943,93	€ 55,83	€ 1.999,76	€ 41,87	€ 2.041,62	€ 41,87	€ 2.083,49
I	132,956042	€ 1.856,08	€ 53,18	€ 1.909,26	€ 39,89	€ 1.949,15	€ 39,89	€ 1.989,04
II	120,996569	€ 1.686,04	€ 48,40	€ 1.734,44	€ 36,30	€ 1.770,74	€ 36,30	€ 1.807,04
III	109,064741	€ 1.527,36	€ 43,63	€ 1.570,99	€ 32,72	€ 1.603,71	€ 32,72	€ 1.636,42
IV	**100**	**€ 1.406,82**	**€ 40,00**	**€ 1.446,82**	**€ 30,00**	**€ 1.476,82**	**€ 30,00**	**€ 1.506,82**
V	94,2365549	€ 1.319,18	€ 37,69	€ 1.356,87	€ 38,27	€ 1.385,15	€ 38,27	€ 1.413,42
VI	88,8796735	€ 1.247,94	€ 35,55	€1,283,49	€ 26,66	€ 1.310,16	€ 26,76	€ 1.336,82

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

ESEMPIO

Istruttore con titolo sportivo conseguito da meno di dieci anni.

Contratto: co.co.co. Sportivo

Decorrenza: 20.03.2024

Inquadramento: Terzo livello

Costo orario da Tabella A: euro 11,04

Compenso orario massimo per non incorrere nella distribuzione indiretta di cui all'art. 3, co. 2, D.lgs. 3.7.2017 n. 112:

euro 11,04 x (1+40%) = 15,46